



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 21/04/2023**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 18:00 , nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. ROBBIONE Roberta	X	
2. ARMANDO Fabio	X	
3. BARALE Riccardo	X	
4. BASSINO Marco	X	
5. BASTERIS Luca	X	
6. BOAGLIO Armando	X	
7. BOTTERO Luca	X	
8. FERRERI Elena	X	
9. GALVAGNO Michela	X	
10. GIORDA Luisa	X	
11. GIORDANENGO Matteo	X	
12. GIRAUDO Paolo	X	
13. IMBERTI Clelia	X	
14. MANASSERO Katia	X	
15. MONACO Alessandro	X	
16. ROSATO Francesco	X	
17. VARRONE Pier Paolo	X	
Totale	17	0

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe** , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBBIONE Roberta** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."

RICHIAMATO ai sensi dell'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI. Cioè la copertura integrale dei costi del servizio;

Premesso che il Consorzio Ecologico Cuneese, istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, può essere definito "Ente Territorialmente Competente", nell'accezione intesa dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente");

Premesso ancora:

- che con legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.
- che nel mese di dicembre 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti la regolazione del settore rifiuti, tra i quali si distinguono:
 - la deliberazione n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);

- la deliberazione n. 444/2019 che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e, nel contempo, rimanda ad una successiva fase la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono.

➤ che nel corso del 2020 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti l'applicazione del nuovo metodo tariffario:

- la deliberazione n. 57/2020 circa le semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e l'avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- la deliberazione n. 102/2020 circa la richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;

- la determinazione n. 2/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), e circa la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

➤ che nel corso del 2021 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti l'applicazione del nuovo metodo tariffario:

- Con la delibera 363/2021/R/rif. del 3 agosto 2021 l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, introducendo tuttavia diversi elementi di innovazione anche sul fronte metodologico.

Il nuovo metodo prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;

- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Infine la delibera 363/2021 disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

L'Autorità poi con la Determina 2/2021 del 4 novembre 2021 – DRIF ha completato il quadro regolamentare definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione e fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif.

Con il nuovo metodo tariffario, a differenza del precedente, il modello non opera più anno per anno, ma prevede una pianificazione quadriennale eseguita attraverso uno schema unico. Ne discende che è necessario predisporre un Piano Economico Finanziario quadriennale, con aggiornamento al secondo anno e possibilità di ricalcolo nel caso in cui non sia verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Considerato che la norma istitutiva della Tari prevede il criterio della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana così come indicati nel piano finanziario;

dato atto

che l'Ente Territorialmente competente per il Comune di Borgo San Dalmazzo secondo le indicazioni fornite da ARERA, individuato nel Consorzio Ecologico Cuneese, ha predisposto il

PEF 2022-2025 secondo il nuovo metodo MTR approvato da questo ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2022

Considerato inoltre che:

ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Preso atto che il decreto Milleproroghe approvato con l. 15 del 25/02/2022 all'articolo 3, prevede che:

-comma 5-quinquies. "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

Dato atto che:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 secondo le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le utenze domestiche e non domestiche sia per la parte generale che per la parte del servizio relativo all'area mercatale;

c) Ai sensi dell'art. 4 c.2 D.P.R. n. 158/1999, che prevede di articolare la tariffa in utenze domestiche e utenze non domestiche, i costi sono stati imputati come segue:

COSTI FISSI: suddivisi con riferimento alle superfici occupate dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche

COSTI VARIABILI: suddivisi con riferimento alla potenzialità di produzione di rifiuti. Le quantità di rifiuto prodotte sono state determinate partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il coefficiente di produttività relativo (Kd). Per differenza, rispetto al totale derivato dal MUD, è stata determinata la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche.

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015 nelle quali si stabiliva che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde sarebbe stato coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio che ne facciano richiesta e che per tale motivo non risulta inserito nei costi del ciclo RU posti a base della determinazione del Piano Finanziario 2022-2025;

Visto l'art. 23 comma 1 del Regolamento TARI che stabilisce "4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, L. 27/12/2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 10%;

DATO ATTO che in applicazione del predetto art. 23 comma 1 la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche è stata attuata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura del 5,00 %, per un importo pari a € 30.777,26

Rilevato come ai sensi dell'art.27 del regolamento Tari e del comma 654 della legge147/2013, tali riduzioni devono essere poste a carico degli altri contribuenti in osservanza all'obbligo di copertura integrale dei costi;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri Comunali contenuti nelle video-registrazioni e conservati in forma digitale presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 17 Consiglieri, votanti n. 13 Consiglieri, astenuti n. 4 Consiglieri (Sigg.ri: Basteris L., Giorda L., Giraudo P; Varrone P.), con voti favorevoli n.13,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2023 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano Finanziario approvato con la citata deliberazione n. 21 del 27/04/2022 (allegato A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023 (Allegato B), formante parte integrante e sostanziale del presente atto
3. Di determinare per l'anno 2023 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti nella misura risultante dall'allegato (Allegato C) quadro riepilogativo delle tariffe contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023.
4. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla provincia (5%) che viene versato unitamente al tributo TARI direttamente alla Provincia.
5. Di dare atto che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde sarà coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio come stabilito con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015.
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata e di inviarlo al Ministero delle Finanze secondo le modalità che saranno indicate;

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 17 Consiglieri, votanti n. 13 Consiglieri, astenuti n. 4 Consiglieri (Sigg.i: Basteris L., Giorda L.; Giraudo P.; Varrone P.) con voti favorevoli n.13, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ROBBIONE Roberta) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
